

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

Art. 1 - Fonti

1. Il presente Regolamento è adottato in autonomia dal Collegio dei Revisori dei conti dell'Automobile Club d'Italia (ACI), di seguito indicato come Collegio, a fini ricognitivi della disciplina a cui si attiene nel suo funzionamento, ai sensi dell'art.2403 del codice civile e successive modificazioni e integrazioni, degli artt. 19,20,21 del d.lgs. 30 giugno 2011 n.123, delle pertinenti norme dello Statuto dell'ACI e del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI.
2. Il Collegio è organo dell'ACI ai sensi dell'art 6 dello Statuto dell'Ente.
3. Per la disciplina di tutto quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, ivi compresa quella emanata dall'ACI.

Art. 2 – Composizione, durata in carica, compenso

1. Il Collegio è organo collegiale così composto:
 - a) quattro componenti effettivi ed uno supplente nominati dall'Assemblea dell'ACI, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità relativa alla carica;
 - b) un componente effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il Collegio dura in carica quattro anni dalla delibera dell'Assemblea dell'ACI che, alla scadenza del quadriennio precedente, provvede alla nomina dei componenti come al paragrafo 1. L'eventuale successiva nomina in sostituzione dei componenti iniziali ha effetto solo per la rimanente parte del quadriennio. Alla scadenza, i componenti possono essere riconfermati dall'Ente.
3. I componenti effettivi eleggono nel loro ambito il Presidente del Collegio.
4. Ai componenti ed al Presidente del Collegio è attribuita, per le funzioni svolte, un'indennità di carica annua ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, il cui ammontare è stabilito con le modalità di cui all'art. 6 dello Statuto dell'Ente.

5. All'atto del conferimento dell'incarico, i singoli componenti sottoscrivono la dichiarazione di accettazione della nomina, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi in una delle situazioni che, ai sensi dell'art. 2399 del codice civile, costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del revisore.

Art. 3 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Collegio e ne organizza l'attività in base a quanto previsto dal presente Regolamento. L'Ente provvede a quanto occorre strumentalmente per il miglior funzionamento del Collegio, anche attraverso l'assegnazione, in via esclusiva, di una apposita sala. A disposizione del Presidente è assicurato dall'Ente un servizio di autista con autovettura dell'autoparco dell'ACI per gli spostamenti dello stesso, in ragione della funzione svolta.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Collegio, che convoca a cura della Segreteria integralmente in presenza, in video-audioconferenza o in modalità mista, con le modalità di cui all'art.16 dello Statuto dell'Ente.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Art. 4 – Compiti

1. Il Collegio vigila, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi, verifica la regolarità della gestione, la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali nonché il sistematico esperimento delle procedure di controllo interno, esplicando, altresì, attività di collaborazione con gli Organi dell'Ente, fermo restando lo svolgimento di eventuali altri diversi compiti assegnati dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti interni.
2. Competono al Collegio i controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, che sono effettuati richiamandosi al rispetto dei principi generali della revisione aziendale, ed il controllo di legittimità sui processi decisionali degli Organi dell'Ente.
3. I controlli di regolarità amministrativa e contabile non comprendono verifiche da effettuarsi in via preventiva, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, e possono essere effettuati tramite controlli a campione di tipo oggettivo o soggettivo.

4. Il Collegio verifica periodicamente la tenuta dei libri e dei registri obbligatori sotto il profilo della legalità, valutandone la conformità all'ordinamento giuridico e alla regolarità amministrativo-contabile.
5. Il Collegio adempie ai seguenti compiti:
 - accertamento della regolare tenuta della contabilità e dell'idoneità dell'impianto contabile a rappresentare in maniera veritiera e corretta la gestione;
 - verifica trimestrale della cassa, dei valori e dei titoli nonché della cassa interna e di eventuali conti correnti postali, tesa a riscontrare la correttezza nello svolgimento delle procedure contabili, in termini di regolarità dell'aggiornamento, di scritture eseguite, accertando la riconciliazione tra la giacenza di diritto con la giacenza di fatto;
 - accertamento della corretta liquidazione delle retribuzioni al personale e del regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed erariali;
 - verifica dei registri degli inventari;
 - verifica della regolare verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali;
 - esame dei budget, relative variazioni e dei bilanci d'esercizio, verificando l'applicazione dei principi contabili nazionali;
 - verifica della corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia tributaria e previdenziale.
6. Il controllo sull'intera gestione viene svolto con criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente, per singoli settori e per rami di attività, con criteri di completezza logico-sistematica oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati. Di ogni verifica, ispezione e controllo è redatto apposito verbale.
7. Il Collegio rilascia il proprio parere sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti budget annuale, rimodulazioni dello stesso, bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, contrazioni di mutui, operazioni su partecipazioni societarie e sulle delibere concernenti i criteri di investimento delle disponibilità finanziarie, di investimento e di acquisizione e dismissione di partecipazioni societarie. Il Collegio è tenuto a rilasciare ulteriori pareri solo se richiesti dagli Organi dell'Ente nell'interesse della Federazione.
8. Il Collegio effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge.
9. Il Collegio, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, vigila sull'applicazione delle disposizioni del predetto Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati,

effettuando verifiche periodiche in corso di esercizio e segnalando tempestivamente all'Amministrazione eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.

10. Alla funzionalità ed effettività delle verifiche di cui ai punti precedenti concorrono gli elementi e i dati relativi a fatti, atti e attività gestionali e alla correlata documentazione, forniti dai funzionari responsabili dei servizi in occasione delle loro audizioni da parte del Collegio nel corso dell'esercizio.

Art. 5 – Modalità di funzionamento

1. Fermo restando quanto previsto all'art.3, Il Collegio ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento e nello svolgimento delle proprie attività, si riunisce con cadenza periodica ed opera, di norma, collegialmente.
2. Per la validità delle riunioni del Collegio è necessaria la partecipazione di almeno tre dei cinque componenti effettivi, compreso il Presidente. In caso di svolgimento di attività istruttoria da parte del Collegio, è sufficiente la partecipazione della maggioranza dei componenti; nel caso in cui, invece, il Collegio debba adottare deliberazioni, è richiesta la presenza di tutti i componenti, salvo i casi in cui ciò non sia possibile per giustificati motivi.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente. Il componente dissenziente dalle deliberazioni assunte dal Collegio ha il diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso, indicandone i relativi motivi.
4. I singoli componenti effettivi, in caso di impedimento temporaneo, sono sostituiti dal componente supplente; il componente effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è sostituito dal componente supplente di nomina del Ministero.
5. Il Collegio effettua l'attività di vigilanza sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico, applicando una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e valutazione dei rischi con modalità adeguate alle dimensioni e alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell'Ente.
6. I singoli componenti possono procedere anche individualmente, su delega del Collegio, ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e verifica, ma detti adempimenti hanno necessariamente mera natura istruttoria e referente in sede collegiale.
7. I controlli ed i riscontri sono eseguiti presso gli Uffici centrali dell'ACI e presso tutte le strutture dell'Ente dotate di autonomia contabile, organizzativa, amministrativa o gestionale.

8. Il Collegio si riunisce di norma in concomitanza con le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.
9. Relativamente all'esame delle questioni all'ordine del giorno delle sedute degli Organi, il Collegio esamina nel corso della propria riunione i provvedimenti la cui documentazione sia già pervenuta ai componenti, riservandosi di esaminare nella successiva riunione quelli la cui documentazione viene distribuita nel corso della seduta degli Organi.
10. Nello svolgimento delle proprie funzioni, ricorrendo i presupposti di legge, il Collegio vigila sull'attività svolta per tramite delle società controllate, acquisendo e scambiando informazioni con gli organi di amministrazione e controllo di queste ultime.
11. Di ogni riunione del Collegio è redatto apposito verbale, la cui numerazione sarà progressiva a partire dalla seduta di insediamento dell'Organo, da inserire nella raccolta delle adunanze del Collegio medesimo; la Segreteria del Collegio ha l'incarico di acquisire le firme dei componenti ed è responsabile della raccolta ufficiale dei verbali. In caso di seduta svolta in video-audio conferenza o in modalità mista, la firma del verbale è delegata dal Collegio al Presidente.
12. Copia dei verbali è trasmessa al Presidente dell'ACI, al Segretario Generale ed all'Amministrazione vigilante.

Art. 6 – Partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali

1. Alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo e degli Organi sportivi dell'Ente è necessaria la partecipazione, previa intesa, di almeno due componenti del Collegio, in presenza o in video-audioconferenza, se tale modalità è prevista per la riunione dell'organo. Alle riunioni degli organi sportivi, qualora per impedimenti giustificati non assista nessun componente del Collegio, viene successivamente richiesto alla Direzione per lo Sport Automobilistico di riferire al Collegio, nella prima seduta utile, in merito ai provvedimenti amministrativi adottati.
2. Nelle riunioni degli Organi di cui al paragrafo 1, il Collegio per il tramite del Presidente o dei suoi rappresentanti può chiedere chiarimenti e approfondimenti sul contenuto delle determinazioni, decisioni e valutazioni adottate dall'Organo, ai fini di un successivo esame in sede collegiale.

3. I pareri e i suggerimenti che il Presidente o i componenti presenti formulano nel corso delle riunioni degli Organi, laddove non preventivamente discussi e approvati in sede collegiale, possono formare oggetto di riserva di successivo approfondimento in detta sede.

Art. 7 – Supporto tecnico-amministrativo

1. Il Collegio si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture logistiche e strumentali dell'Ente.
2. L'ACI assicura il supporto alle attività del Collegio, affidandone le funzioni di Segreteria ad un dirigente o funzionario dell'Ente, il quale, su segnalazione del Collegio, richiede all'Ente di avvalersi di uno o più collaboratori.
3. La Segreteria del Collegio provvede, sentito il Presidente, agli adempimenti necessari alla convocazione delle riunioni nonché all'istruttoria della riunione stessa, ivi inclusa la trasmissione, mediante posta elettronica, della documentazione necessaria. Partecipa alle riunioni del Collegio con funzioni di supporto, redigendo il relativo verbale. Provvede, altresì, all'attività post riunione, curando la trasmissione della copia del verbale, dopo aver acquisito le firme dei componenti, al Presidente ed al Segretario Generale dell'Ente, nonché all'Amministrazione vigilante. Provvede, inoltre, alla predisposizione degli estratti e trasmissione degli stessi alle strutture competenti per materia, all'archiviazione degli atti dei verbali e alla raccolta dei verbali stessi.

Il presente Regolamento composto di n. 6 pagine viene adottato dal Collegio dei Revisori in carica nella seduta del 13 dicembre 2022 ed allegato al verbale della stessa, con mandato al Presidente del Collegio di darne comunicazione in copia al Presidente e al Segretario Generale dell'ACI.